



24 AGO. 2016

Prot. n. RC/.....26206

Al Presidente del Gruppo consiliare  
"Partito Democratico" del Municipio Roma XV  
e p.c. Al Presidente del Municipio Roma XV  
Al Presidente del Consiglio del Municipio Roma XV  
Al Direttore del Municipio Roma XV

**Oggetto:** Commissione Controllo, Garanzia e Trasparenza.

Si riscontra la nota prot. n. CU/56584 del 26 luglio 2016 (prot. n. RC/23775 del successivo 27 luglio), con la quale la S.V. ha sottoposto alcuni aspetti, ponendone in dubbio la correttezza, del procedimento seguito presso codesto Municipio per procedere alla formazione della Commissione in oggetto, ritenuta, pur in assenza di un'autonoma disciplina municipale che la preveda, comunque necessaria al fine di assicurare il regolare funzionamento dell'organo consiliare, così imponendo per la sua costituzione il ricorso, ai sensi del comma 31 dell'art. 27 dello Statuto, alle disposizioni dell'art. 97 Regolamento del Consiglio Comunale.

In ordine a quanto dalla S.V. segnalato, la scrivente, al fine di procedere con la necessaria completezza di elementi all'esame delle questioni sottoposte, ha chiesto, come di rito, una dettagliata relazione al Direttore del Municipio, il quale, in sede decentrata e tanto più nella veste di Segretario del Consiglio, è chiamato a svolgere, stante la stretta contiguità operativa con gli organi del Municipio, compiti di consulenza e di assistenza giuridico-amministrativa tendenzialmente analoghi a quelli attribuiti al Segretario Generale.

L'interpellato Direttore ha ricostruito il percorso osservato per giungere alla nomina della Commissione, la cui presidenza, come è noto, è attribuita alle Opposizioni secondo i criteri definiti dal Regolamento dell'Assemblea Capitolina (art. 27, c. 14, Statuto) e in merito ai quali il Segretariato Generale ha in più occasioni fornito indirizzi applicativi, quali quelli contenuti nella nota, dalla S.V. rammentata, prot. n. RC/15780 del 27 settembre 2013.

Alla luce degli elementi forniti dal Direttore e delle indicazioni nel tempo diramate da questo Ufficio, si ritiene pertanto di esprimere il seguente avviso, seguendo per comodità di esposizione, lo stesso schema con il quale sono state rappresentate le criticità ravvisate.

- 1) E' obiettato che il Presidente del Consiglio abbia indebitamente presieduto la prima riunione della Commissione Trasparenza laddove il Regolamento del Consiglio Comunale prevede che tale riunione, per procedere alla prioritaria elezione dei Vice Presidenti, sia invece diretta dal Presidente della Commissione che lo stesso regolamento vuole, in tale fase, già nominato dal Presidente del Consiglio.

L'osservazione appare fondata, con la conseguenza di attribuire un carattere di informalità alla riunione tenutasi lo scorso 22 luglio, presumibilmente allo scopo di favorire, alla presenza dei Consiglieri già indicati a far parte della Commissione, la designazione del Presidente.

- 3) E' chiesto se possa considerarsi legittima la nomina dei componenti della Commissione effettuata, eccetto che per il Presidente, con deliberazione del Consiglio.

A tal riguardo e a monte della conclusione cui si è pervenuti in relazione al punto precedente, sorprende apprendere che, per prassi costante e come avvenuto anche nel più recente passato, la Commissione Trasparenza sia stata nominata con modalità diverse da quelle prescritte dal Regolamento del Consiglio Comunale e che pertanto, anziché essere costituita con "*apposita disposizione*" del Presidente del Consiglio, essa sia stata eletta, al pari delle altre Commissioni, con deliberazione consiliare, così disattendendo la specialità che, anche nel meccanismo di formazione appositamente approntato per essa, connota la Commissione Trasparenza e segna un fondamentale elemento distintivo rispetto alle altre Commissioni.

- 2) E' eccepito che, a fronte di una designazione sulla quale non si era ancora definita la convergenza di tutte le forze di opposizione, il Presidente del Consiglio abbia comunque proceduto alla nomina del Presidente della Commissione a soli 11 giorni dall'insediamento del Consiglio senza lasciare decorrere tutto il periodo (45 giorni) entro il quale, è stabilito, egli deve attendere a tale compito e che il Regolamento lascerebbe invece a disposizione di tali forze per consentire, sino al suo spirare, che la convergenza si formi.

Sul piano delle opportunità la scelta di procedere con insolita sollecitudine alla nomina del Presidente della Commissione (i cui altri componenti erano stati già impropriamente "eletti") non appare immune da possibili riserve, né pare pienamente ispirata a quel necessario equilibrio istituzionale che avrebbe potuto indurre a reiterare iniziative per favorire possibili intese e al quale si faceva appello nella citata nota n. 15780. In tale nota, peraltro, si sosteneva che il potere di nomina non si consumasse e che rimanesse in capo al Presidente del Consiglio anche oltre il termine dei 45 giorni, decorso il quale egli, preso atto della protratta *impasse*, avrebbe dovuto in ogni caso provvedere. Non si escludeva, però, che il Presidente del Consiglio – ritenendo, nella sua responsabilità, non superabile lo stallo venutasi a determinare – potesse procedere alla nomina della Commissione e all'attribuzione della sua presidenza anche prima di tale termine. Tale ricostruzione, tuttavia, risente negativamente della circostanza che alla formazione della Commissione si è proceduto, in questa come nelle precedenti occasioni, con modalità "liberamente" tratte dalle disposizioni del Regolamento e che, *a posteriori*, non appare agevole portare a coerenza tra loro.

- 4) A fronte dell'avvenuta attribuzione della presidenza della Commissione a un esponente di un Gruppo di opposizione la cui consistenza è inferiore a quella di altri, si dubita, anche in relazione a quanto affermato nella richiamata nota n. 15780, che sia stato rispettato il canone della proporzione numerica di cui al citato art. 97 e che sia legittima tale attribuzione a un membro di un Gruppo che non esprima "*il maggior grado di rappresentanza*".

Su tale aspetto è da ritenere che il Presidente, nella sua discrezionalità, abbia valutato prevalente il dato della maggiore convergenza che, sulla candidatura poi prescelta, si è venuta a determinare sia in termini assoluti (5 Consiglieri a 4), sia quanto al numero dei Gruppi che tale candidatura hanno proposto (3 a 1).

Tale scelta, ad avviso della scrivente, non appare priva di un sufficiente grado di conformità alle disposizioni statutarie e regolamentari, né avulsa dall'indicato criterio della maggiore rappresentanza. L'art. 27, comma 14 dello Statuto, stabilisce infatti che la presidenza della Commissione deve essere attribuita alle "Opposizioni", in questo riconoscendo che lo schieramento che si oppone alla Maggioranza può avere configurazioni plurime, che possono prescindere dalla rilevanza dei singoli Gruppi, e assumere assetti diversi, quali quelli che derivano da forme di contingente coesione tra Gruppi, come nel caso esaminato, che nella invocata nota del Segretariato non pare trovare smentita. In tale nota, invero, si invitava, tra gli altri criteri, a tenere nel dovuto conto, *"in base al privilegiato canone della proporzionalità numerica che informa la composizione delle Commissioni"*, le indicazioni *"provenienti dai Gruppi i quali, per effetto di quel canone, esprimono il maggior grado di rappresentanza"*. E' agevole constatare che tale affermazione, sia sul piano letterale che su quello sostanziale, non rinvia necessariamente a una singola formazione e, nella sua connotazione plurale (*"Gruppi"*), non esclude affatto che la maggiore rappresentanza possa essere legittimamente espressa dall'insieme dei Gruppi che su una candidatura formino la convergenza più ampia.

Alla luce delle ricostruite circostanze e delle suesposte considerazioni, si ritiene pertanto che la S.V., in spirito di leale collaborazione, possa sottoporre alla valutazione dei competenti organi municipali l'opportunità di revocare, per la parte relativa alla Commissione Trasparenza, la deliberazione di elezione dei componenti delle Commissioni Consiliari adottata il 22 luglio 2016 nonché la nomina, irritualmente effettuata, del Presidente della Commissione medesima.

Sarebbe così possibile procedere, al riparo da possibili impugnative e in ossequio all'art. 97 del Regolamento del Consiglio Comunale, alla contestuale nomina del Presidente e degli altri componenti della Commissione mediante apposita disposizione del Presidente del Consiglio.

p. IL SEGRETARIO GENERALE  
IL VICE SEGRETARIO GENERALE  
Mariarosa Furchi

